

## **L'adozione "mite" presuppone l'insussistenza dello stato di abbandono del minore.**

**(Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2024, n. 12977)**

Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d), della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro. Ciò non toglie che, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è possibile verificare se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, fino ad escludere lo stato di abbandono, lasciando che, comunque, venga previsto, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione minore.

Diversa dall'adozione mite è, invece, la pronuncia che accerti lo stato di abbandono - e dunque l'adottabilità del minore - ma, nell'assumere i provvedimenti nell'interesse del fanciullo, in applicazione dell'art. 19, comma 2, l. n. 184 del 1983, può consentire il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. (Omissis)

promosso da

A.A. e B.B., nella loro qualità rispettivamente di padre e madre del minore C.C., nato a C il (Omissis), elettivamente domiciliati in Roma, via San Tommaso d'Aquino 5, presso lo studio dell'avv. Corrado Musso Armanni, rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Mameli in virtù di procura speciale in atti;

- ricorrenti -

contro

Avv. D.D., in proprio, nella qualità di tutore di E.E., nato a S il (Omissis), di F.F., nata a S il (Omissis) e di C.C., nato a C il (Omissis) (prima anche di G.G., nato ad I il I, divenuto maggiorenne prima del deposito del controricorso), elettivamente domiciliata in Cagliari, via A. Cervi 16, presso il proprio studio;

- controricorrente -

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari,;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 7/2023,

pubblicata l'08/06/2023 e notificata in pari data;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2024 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

*Svolgimento del processo.*

A.A. e B.B. (genitori di G.G., nato ad I il (Omissis), di E.E., nato a S il (Omissis), di F.F., nata a S il (Omissis) e di C.C., nato a C il (Omissis) hanno separatamente impugnato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Cagliari n. 60/2021, pubblicata il 16/12/2021, che - all'esito degli accertamenti compiuti, comprensivi di una CTU psicodiagnostica, seguita dai chiarimenti resi prima della decisione - ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore C.C., dichiarando inoltre i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, confermando la nomina del Tutore provvisorio e disponendo l'interruzione dei rapporti tra il minore, i genitori e familiari, con conferma anche dell'affidamento alla famiglia che lo aveva già accolto.

La stessa sentenza ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di dichiarazione dello stato di adottabilità degli altri tre figli degli appellanti (G.G., E.E. e F.F.), disponendo, però, l'apertura di una nuova procedura ex [art. 330](#) e ss. c.c. e confermando, nelle more, la sospensione dalla responsabilità genitoriale, la nomina del tutore e l'affidamento etero-familiare in atto, con incarico al Pool Adozioni presso il Tribunale, in collaborazione con il Servizio Sociale territoriale, di individuare, nell'ottica di un'adozione mite, una famiglia o anche una persona che fossero disposte ad accogliere i minori, fermo il mantenimento, allo stato, dei loro rapporti con i genitori, e l'affidamento dei minori alle comunità che li hanno accolti, nell'attesa della scelta della famiglia affidataria.

Queste ultime disposizioni non sono state impuginate, sicché al giudice dell'appello è stata devoluta solo la controversia relativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore C.C. e alle ulteriori statuizioni che hanno interessato quest'ultimo.

La Corte territoriale, fissata udienza per sentire gli affidatari del minore, ha acquisito una memoria di questi ultimi, che hanno preferito non comparire, e ha disposto una nuova CTU, al fine di verificare l'attuale condizione psico-fisica del minore, la qualità del rapporto con la coppia affidataria e l'interesse del minore a mantenere i rapporti con i genitori e/o con i fratelli, e, in caso positivo, con quali modalità.

Con la sentenza in questa sede impugnata, la menzionata Corte ha respinto le impugnazioni proposte.

In particolare, il giudice del gravame ha riportato le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado e i provvedimenti assunti nel corso del giudizio da parte del Tribunale a tutela dei minori. Valutando

tali risultanze, unitamente all'istruttoria effettuata in grado di appello, la Corte di merito ha ritenuto che entrambi i genitori non fossero minimamente in grado di assolvere alla funzione educativa, né di assicurare le basilari necessità di evoluzione psicofisica e socializzative del minore C.C., stante la sostanziale inadeguatezza e incapacità di comprendere i bisogni dei figli.

La menzionata Corte ha anche affermato che tali carenze non erano recuperabili in tempi compatibili con le impellenti esigenze del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, del quale è stato a lungo deprivato, e ha evidenziato che, a seguito dell'inserimento nella famiglia affidataria, il minore aveva mostrato significativi miglioramenti, secondo quanto riferito dagli affidatari, comprovati dalle relazioni dei competenti servizi, che avevano seguito e monitorato il nucleo, acquisite agli atti, oltre che dalle risultanze delle due consulenze tecniche espletate.

Ad avviso della Corte, dalla CTU disposta in grado di appello, si evincevano elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, indicativi di una permanente condizione di grave criticità della coppia genitoriale, la quale pur essendo riuscita a migliorare il proprio contesto di vita (lavoro, condizioni economiche e abitative), persisteva con un atteggiamento di «attribuzione esterna delle difficoltà e l'incapacità di comprensione del danno arrecato ai figli», dove «il tipo di investimento attivato dai genitori nei confronti dei figli non è sufficientemente rispondente ai bisogni affettivi dei minori».

La Corte di merito ha anche ritenuto che la condizione del piccolo C.C. non fosse tutelabile attraverso il ricorso all'istituto dell'adozione mite, non ravvisando alcun attuale interesse del minore ad una ripresa dei rapporti con la famiglia d'origine, che, anzi, avrebbe potuto rivelarsi del tutto pregiudizievole e destabilizzante per il bambino, considerato il faticoso recupero di un equilibrio psicofisico all'interno della famiglia affidataria, puntualmente evidenziato nella CTU.

Parimenti, riguardo alla questione di una ripresa dei rapporti tra i quattro fratelli, sollecitata dagli appellanti, all'esito della CTU, la Corte territoriale non ha ravvisato le condizioni per disporre un riavvicinamento tra tutti i fratelli, condividendo l'opinione del consulente dell'ufficio, riportate in motivazione, non fossero scalfite dalle osservazioni critiche mosse dagli appellanti, alle quali il CTU aveva fornito adeguate chiarimenti nelle risposte scritte, anche con riferimento al mancato ascolto diretto, in sede consulenziale, del minore, scelto in un'ottica di tutela dello stesso, anche perché gli elementi emersi avevano portato ad escludere la fattibilità dei contatti, a prescindere dal volere di C.C. La stessa Corte d'appello ha, inoltre, aggiunto che, comunque, C.C. non avrebbe potuto per l'età e per le sue condizioni personali esprimere una volontà consapevole.

Sulla scorta di tali argomenti, gli appelli sono stati respinti e la sentenza di primo grado è stata confermata.

Avverso la pronuncia della Corte d'appello, i genitori del minore hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di impugnazione.

Solo il tutore del minore si è difeso con controricorso.

I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie difensive.

*Motivi della decisione.*

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE EX ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C. DEGLI ARTT. 29, 30, 31 E 32 COST., 1, 8, 44 L. 184/1983, 7, 8 E 9 CONV. DI NEW YORK DEL 1989 (L. 176/1991), 24 CARTA DI NIZZA, 8 CONV. DI ROMA DEL 1950 (L. 848/1955), per avere la Corte di Appello confermato la dichiarazione di adottabilità omettendo di applicare l'istituto della adozione in casi particolari ex art. 44. L184/83.»

Con il secondo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI EX ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C., per avere la Corte d'appello omesso l'effettivo accertamento dell'interesse del minore a mantenere rapporti con la famiglia di origine.»

Con il terzo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «'OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI EX ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C., per avere la Corte d'appello omessa la valutazione del pregiudizio derivante al minore dalla interruzione dei rapporti con la famiglia di origine.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI EX ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C., per avere la Corte d'appello omesso di valutare i forti legami esistenti tra il minore i genitori i fratelli.»

Con il quinto motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI EX ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C., per avere la Corte di appello omesso di valutare i progressi compiuti dai genitori.»

2. Parte controricorrente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ma è sufficiente leggere il ricorso per rilevare l'infondatezza della deduzione, tenuto conto che l'atto introduttivo del giudizio di legittimità comprende una adeguata ricostruzione dello svolgimento del processo in entrambi i gradi di merito.

3. È altresì infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e autosufficienza, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., tenuto conto che i motivi di censura risultano chiaramente individuati anche in rapporto ai capi della decisione criticati.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato.

4.1. Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello di Cagliari, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'adottabilità di C.C., senza tenere conto della necessità di applicare, nella specie, l'istituto dell'adozione mite, che esclude lo stato di abbandono e consente di mantenere i rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine, come aveva fatto il Tribunale per i minorenni per i fratelli maggiori del piccolo C.C.

I ricorrenti hanno, in particolare, dedotto che non era comprensibile come potesse essere possibile che gli stessi genitori fossero contemporaneamente idonei a mantenere legami con tre dei loro figli e non idonei con uno di essi, evidenziando che, nonostante i rilievi formulati, anche a seguito della CTU disposta, nessun adeguato accertamento era stato effettuato dalla Corte di merito per escludere l'applicazione di un'adozione mite.

Secondo i ricorrenti, inoltre, nel valutare la possibilità di mantenere comunque i rapporti con la famiglia di origine, la Corte d'appello ha recepito la CTU nella parte in cui ha ritenuto esistente la priorità di sostenere il rapporto con la famiglia degli affidatari, proteggendolo da fattori destabilizzanti, ma tale motivazione non poteva giustificare la necessità di strappare i suoi legami di origine, senza peraltro tenere conto della opinione del minore che non era stato neppure interpellato dal CTU.

4.2. Si deve precisare che, come già affermato da questa Corte, il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d), della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro. Ciò non toglie che, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è possibile verificare se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, fino ad escludere lo stato di abbandono, lasciando che, comunque, venga previsto, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione minore (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28371 del 29/09/2022).

La possibilità di valutare la scelta di un'adozione mite, in luogo di quella piena, presuppone, dunque, l'accertamento dell'insussistenza di un vero e proprio stato di abbandono del minore.

Diversa dall'adozione mite è, invece, la pronuncia che accerti lo stato di abbandono - e dunque l'adottabilità del minore - ma, nell'assumere i provvedimenti nell'interesse del fanciullo, in applicazione dell'art. 19, comma 2, l. n. 184 del 1983, può consentire il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro "attuale e concreto" della situazione, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente, e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4002/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24445/2015).

In tale ottica, si è precisato che lo stato di abbandono ricorre allorché i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico, indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11171/2019).

D'altronde, l'art. 1 l. n. 184 del 1983 attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di crescere nella propria famiglia di origine. Di tale esigenza è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti - ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione - che sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso.

4.3. Nel caso di specie, tale accertamento risulta essere stato effettuato in modo compiuto.

In particolare, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice del gravame ha tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado. Ha, così, ricordato le numerose relazioni dei servizi coinvolti (Servizio Sociale di Ballao, Consultorio familiare, UONPIA, SET), che, nel corso del giudizio, hanno confermato l'inadeguatezza dei genitori e la mancanza di miglioramento delle condizioni di vita dei minori, esposti costantemente a situazioni di trascuratezza psicologica, nell'igiene, nell'alimentazione, nonché a scarso controllo sociale e ambientale. Le criticità erano strettamente legate alle compromesse capacità dei genitori ad assolvere le loro funzioni di cura primaria, accompagnamento, guida, educazione e sostegno dei propri figli ed erano risultate non superabili attraverso i molteplici interventi attuati. Era, in particolare, emersa una situazione familiare altamente deprivata, sia da un punto di vista socioeconomico che culturale, e fortemente carente sotto il profilo psicoaffettivo, caratterizzata da un clima teso e violento, destabilizzante per i bambini. Tale contesto, altamente caotico e conflittuale, instabile e imprevedibile, privo di coerenza

normativa, incideva negativamente sullo sviluppo psico-evolutivo dei bambini che riportavano importanti segni di sofferenza psicologica, instabilità emotiva e comportamentale, difficoltà di apprendimento, disadattamento sociale, valutati dagli operatori come tipici del funzionamento post-traumatico (v. la sentenza impugnata).

La stessa Corte d'appello ha riportato l'esito della CTU espletata nel giudizio di primo grado, ove, a seguito delle preoccupanti risultanze acquisite, ivi richiamate, la consulente dell'Ufficio aveva concluso ritenendo che il contesto familiare fosse caratterizzato da criticità tali da configurarsi così pregiudizievole da non poter ipotizzare nessun intervento in favore dei minori, che potesse risultare efficace, non ravvisando margini di recupero delle capacità genitoriali (v. ancora la sentenza impugnata).

La Corte di merito ha, inoltre, rilevato che, a seguito dell'allontanamento del minore disposto dal primo giudice, gli operatori della struttura in cui il bambino era stato in un primo tempo inserito avevano rappresentato lo stile di attaccamento insicuro del minore e la reiterata rievocazione spontanea da parte di quest'ultimo di episodi di maltrattamento, aggiungendo che le successive relazioni dei Servizi riportavano difficoltà ad attivare i sostegni ai genitori per l'assoluta incapacità di questi ultimi di comprenderne il reale significato.

La medesima Corte ha anche considerato che il Tribunale aveva dovuto interrompere gli incontri protetti di C.C. con i familiari, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sul minore.

Valutando, tali risultanze, unitamente all'istruttoria effettuata in appello, la Corte ha motivatamente affermato che entrambi i genitori non erano minimamente in grado di assolvere alla funzione educativa, né di assicurare le basilari necessità di evoluzione psicofisica e socializzative del minore C.C., stante la sostanziale inadeguatezza e incapacità di comprendere i bisogni dei figli, aggiungendo che tali carenze non erano recuperabili in tempi compatibili con le impellenti esigenze del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, del quale è stato a lungo deprivato. La Corte ha anche dato rilievo al fatto che, a seguito dell'inserimento nella famiglia affidataria, il minore ha mostrato significativi miglioramenti, secondo quanto riferito dagli affidatari, comprovati dalle relazioni dei competenti servizi, che hanno seguito e monitorato il nucleo, acquisite agli atti, oltre che dalle risultanze delle due consulenze tecniche espletate.

Lo stato di abbandono è stato ritenuto persistente nell'attualità, poiché, dalla CTU da ultimo disposta, si evincevano ulteriori elementi indicativi di una permanente condizione di grave criticità della coppia genitoriale, la quale pur essendo riuscita a migliorare il proprio contesto di vita (lavoro, condizioni economiche e abitative), persisteva con un atteggiamento di «attribuzione esterna delle difficoltà e l'incapacità di comprensione del danno arrecato ai figli», dove «il tipo di investimento attivato dai genitori nei confronti dei figli non è sufficientemente rispondente ai bisogni affettivi dei minori».

La Corte di merito ha, poi, spiegato che la condizione del piccolo C.C. non fosse tutelabile attraverso il ricorso all'istituto dell'adozione mite, non ravvisando alcun attuale interesse del minore ad una ripresa dei rapporti con la famiglia d'origine, che, anzi, avrebbe potuto rivelarsi del tutto pregiudizievole e destabilizzante per il bambino, considerato il faticoso recupero di un equilibrio psicofisico all'interno della famiglia affidataria, puntualmente evidenziato nella CTU.

Parimenti, riguardo alla questione di una ripresa dei rapporti tra i quattro fratelli, sollecitata dagli appellanti, la Corte territoriale non ha ravvisato le condizioni per disporre un ricongiungimento tra

tutti i fratelli, riportando quanto evidenziato nella CTU, sulla base dei numerosi colloqui con gli operatori coinvolti e a seguito dell'osservazione e dell'ascolto di Vincenzo (divenuto maggiorenne) E.E. e F.F. («...L'attuale condizione dei fratelli non crea le condizioni affinché gli incontri siano funzionali. Per C.C. è fondamentale avere dei riferimenti chiari e certi e legami prevalenti che gli assicurino un senso di appartenenza forte e rassicurante. L'indeterminatezza che caratterizzerebbe gli incontri con i fratelli rischia di compromettere l'adattamento al nuovo contesto, privandolo della possibilità di sperimentare, nel tempo, un legame riparativo. Avere un contesto di crescita stabile e sufficienti certezze per il futuro rappresenta per il minore un fattore determinante e prioritario di protezione per uno sviluppo psicoemotivo equilibrato, più importante, nel caso specifico, di una ripresa dei contatti con i familiari di origine. Allo stato attuale, la rescissione del legame con la famiglia d'origine comporta un minore rischio evolutivo rispetto alla possibilità di una ripresa dello stesso. Da ciò ne consegue che il mantenimento dei rapporti con i genitori e/o con i fratelli non risponde all'interesse del minore. ... Risulta quindi fondamentale aiutare il minore a dare priorità a quegli investimenti affettivi e di appartenenza che possono essere, nel presente e nel futuro, maggiormente in grado di assicurargli una condizione di benessere e una crescita positiva»).

La Corte d'appello ha condiviso la valutazione del proprio ausiliario anche con riferimento al mancato ascolto consulenziale diretto del minore, deciso in un'ottica di tutela dello stesso, anche perché gli elementi emersi avevano portato ad escludere la fattibilità dei contatti, a prescindere dal volere di C.C.

Inoltre, la stessa Corte d'appello ha dato rilievo al fatto che C.C. non avrebbe potuto, per la tenera età e per le condizioni in cui si trovava, esprimere una volontà consapevole.

4.4. Il giudice di merito, dunque, ha esaminato compiutamente i presupposti per la dichiarazione di adottabilità del piccolo C.C., escludendo la possibilità di un'adozione mite, che mantenesse i rapporti tra componenti della famiglia di origine, con un giudizio completo, che ha considerato la concreta e attuale situazione del minore.

Alla gravità della situazione da subito riscontrata si è affiancata la constatazione dell'impossibilità di superamento della stessa in tempi corrispondenti all'interesse del minore e alla sua crescita, a seguito di una valutazione completa di numerosi mezzi di prova in primo grado, confermata in secondo grado, anche all'esito della nuova CTU espletata.

La Corte territoriale ha spiegato chiaramente le ragioni del mancato ascolto diretto del minore durante la consulenza, a tutela del suo primario interesse, aggiungendo che, comunque, si trattava di un bambino molto piccolo, che non avrebbe potuto esprimere una propria volontà consapevolmente.

La stessa Corte ha anche evidenziato il percorso seguito dal piccolo durante il procedimento, distinto da quello dei fratelli, che erano molto più grandi di lui, rappresentando anche la storia e le condizioni personali del bambino, che avevano condotto alla pronuncia di adottabilità.

La dichiarazione di adottabilità, con esclusione di contatti con i familiari, è, in sintesi, risultata una soluzione necessaria per evitare situazioni pregiudizievoli al minore e alla sua sana crescita, in base ad una valutazione completa, mirata alla tutela, in concreto, dell'interesse di quest'ultimo.

5. Anche il secondo motivo è infondato.

5.1. Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto

di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico.

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).

Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l'esito del giudizio.

Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato dal giudice, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione dal giudice (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).

Ovviamente, non è riconducibile all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la censura che mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito at Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

5.2. Nel caso di specie, i ricorrenti, richiamando gli argomenti posti a supporto delle loro istanze, hanno lamentato il mancato ascolto del minore nel corso della CTU, la mancata rinnovazione di tale consulenza e il mancato accoglimento di istanze istruttorie non meglio precisate, che dalla sentenza impugnata non risulta trattarsi di richieste ulteriori rispetto a quella di rinnovo della CTU, mediante nomina di un consulente esperto in neuropsichiatria (p. 16 della sentenza impugnata).

È pertanto evidente che la censura non ha prospettato l'omesso esame di un fatto storico, inteso nel senso sopra indicato, ma il mancato accoglimento delle eccezioni e delle istanze delle parti, che non sono state accolte dal giudice di merito, in base ad una motivazione esplicita con riferimento all'ascolto del minore (v. supra) e implicita con riferimento al rinnovo della CTU (tenuto conto che il giudice di appello ha ritenuto che le prove fino ad allora acquisite e le consulenze tecniche espletate conducessero in modo inequivoco ad una dichiarazione di adottabilità: cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019).

6. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la intima connessione tra loro esistente, rivelandosi tutti inammissibili.



I ricorrenti, infatti, non hanno lamentato il mancato esame di fatti decisivi, intesi come fatti storici nel senso sopra evidenziato, ma hanno censurato il giudizio di merito della Corte territoriale, operando una critica che attiene inammissibilmente alle valutazioni dei fatti acquisiti al processo.

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

8. La peculiarità della vicenda oggetto di giudizio, valutata unitamente alla natura del procedimento, volto al perseguimento del superiore interesse dei minori, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

9. Non sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di procedimento riguardante minori che - ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.P.R. cit. - è esente dal pagamento di detto contributo.

10. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

P.Q.M.

la Corte

rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite tra le parti;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2024.